

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

C.U. IPA

CR344K

Proposta n. DT - 1679 - 2015

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 1569

IN DATA 27-11-2015

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. e denominato: "Impianto Idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Cervo a monte del P.te della Maddalena", su T. Cervo, in Comune di Biella - Regolamento Provinciale allegato alla D.G.P. n. 72 del 06.04.2007 – Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale + autorizzazione unica ai sensi D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. + rilascio concessione di derivazione acque pubbliche ai sensi R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 e D.P.G.R. 10/R/2003.

Azienda: **"Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A.**

Partita I.V.A.: **01273550028**

Sede Legale ed Amministrativa: piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 BIELLA

Indirizzo di P.E.C.: immobiliari@pec.sella.it

il sottoscritto dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente *ad interim* del Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell'Aria, Energia, Acque reflue e Risorse Idriche,

VISTE

- l'istanza presentata all'Amministrazione Provinciale di Biella, in data 30.05.2014 (prot. ricezione Provincia n. 17041 del 04.06.2014), di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili – di cui al progetto denominato: "Impianto Idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Cervo a monte del Ponte della Maddalena, in Comune di Biella" da realizzare in Comune di Biella – da parte del legale rappresentante della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. (P. I.V.A. 01273550028), corrente in piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 Biella;
- l'istanza presentata all'Amministrazione Provinciale di Biella sempre in data 30.05.2014 (sempre prot. ricez. Provincia n. 17041 del 04.06.2014), ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii., per il rilascio del previo giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto di cui trattasi, in quanto rientrante nella tipologia dell'Allegato B2 n. 41 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii., da

- parte del legale rappresentante della Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. (P. I.V.A. 01273550028), corrente in piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 Biella;
- la Determinazione Dirigenziale n. 889 del 10.06.2014 con cui l’Amministrazione Provinciale di Biella indisse la Conferenza dei Servizi per la conduzione dell’istruttoria e, contestualmente, individuò il Responsabile del Procedimento (originario) Saracco dott. Giorgio;
 - la pubblicazione operata dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., su pagina del quotidiano “La Stampa” edizione del giorno 30.05.2014, di apposito avviso circa l’avvenuto deposito della copia della documentazione progettuale a beneficio di tutti i potenziali interessati, presso la Provincia di Biella e presso il Comune di Biella come imposto dall’art. 12 della citata L.R. 40/98 e ss.mm.ii. La predetta pubblicazione operata dal proponente fu integrata dalla Provincia – sempre in ossequio a quanto impone la L.R. 40/98 e ss.mm.ii. all’art. 12 – dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 19.06.2014 e con la pubblicazione del progetto sul sito internet della Provincia dal 30.05.2014 al 29.07.2014 a beneficio di chiunque ne fosse interessato;
 - la comunicazione di avvio del procedimento n. 18788 del 18.06.2014, con cui fu fatto presente al proponente che il procedimento riferito all’istanza di cui al D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., s’intendeva avviato in data 30.05.2014 ma contestualmente sospeso nei termini, dal 30.05.2014 stesso, sino al conseguimento eventuale della compatibilità ambientale del progetto stesso, della individuazione del soggetto concessionario per la derivazione di acque pubbliche e dell’adempimento di tutte le formalità necessarie per il rilascio dell’autorizzazione unica e della concessione di derivazione di acque pubbliche;
 - la comunicazione operata dalla Provincia alla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., con nota prot. 29416 del 15.10.2015, con indicazione del nuovo Responsabile del Procedimento – dott. Graziano Stevanin – a far tempo dalla data della nota stessa, a seguito del collocamento a riposo del Responsabile del Procedimento originario.

PRESO ATTO CHE

L’art. 12 comma 4 del citato D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., “*Autorizzazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all’interno dell’elettricità*”, recita: “L’autorizzazione di cui al comma 3 (n.d.e.: autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla [Legge 07.08 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii. *Omissis...*”. Dal combinato disposto degli artt. 3 e 12 del citato D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. discende che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è un’autorizzazione unica, che viene rilasciata in dalla Provincia (a seguito di delega della Regione), nell’ambito di un procedimento unico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

PRESO ATTO CHE

A norma dell’art. 12 comma 3 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, il provvedimento conclusivo del procedimento V.I.A., scaturito dalla presentazione dell’istanza di rilascio del

giudizio di compatibilità ambientale, deve concludersi (in quanto possibile) con il rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto esaminato.

E CHE

In ragione di quanto qui sopra precisato, nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi (seduta del 12.09.2014) fu operata la ricognizione delle autorizzazioni/concessioni/nulla osta/pareri ed altri atti autorizzativi a vario titolo necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, sulla base di quanto indicato dal proponente nell'apposito elenco (incluso negli elaborati progettuali allegati all'istanza ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) dei provvedimenti dei quali si richiese il rilascio per poter realizzare ed esercire l'impianto in progetto.

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (04.11.2015), tale elenco è stato – in esito alla lunga ed articolata attività istruttoria compiuta dalla Conferenza dei Servizi – attualizzato ed ufficializzato. Come segue:

- ◆ Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- ◆ Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- ◆ Concessione di derivazione da acqua pubblica, ai sensi del R.D. 11.12.1933, D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella a seguito di parere favorevole dell'Autorità di Bacino per il Fiume Po;
- ◆ Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12.12.2005, per la realizzazione di opere in aree tutelate dal vincolo paesaggistico/architettonico – da rilasciare a cura del Comune di Biella, a seguito parere vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province Piemontesi;
- ◆ Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Soprintendenza Archeologica del Piemonte;
- ◆ Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. + nulla osta acustico ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura del Comune di Biella;
- ◆ Autorizzazione opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "*Testo Unico per le Opere Idrauliche*" + concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;
- ◆ Parere per compatibilità opere in progetto con norme P.A.I. - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;
- ◆ Parere ai sensi L.R. 25/2003 (sbarramenti) - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;
- ◆ Parere ai sensi art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii., modificazioni legge urbanistica) - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;

- ◆ Parere eventuale ai sensi L.R. 26.04.2000 n. 44 e ss.mm.ii. 26.04.2000 n. 44 art. 66 lett. A) (elettrodotti) - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;
- ◆ Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii - da rilasciare a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip.to per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e V.d.A. Settore III – Torino;
- ◆ Nulla Osta ai sensi T.U. 1775/1993 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 5/94; 58/95; 49/9; D.P.G.R. 10/R-2003 - da rilasciare a cura del Comando Regione Militare Nord - S.M. Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari – Sezione Servitù Militari e Poligoni.

Con riferimento ai suddetti provvedimenti autorizzativi a vario titolo, la Conferenza dei Servizi – nel corso della seduta conclusiva del 04.11.2015, avuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria che ha coinvolto i soggetti titolari della funzione di rilascio – ha dato atto che sarebbero stati **rilasciati all'interno del procedimento *in itinere* di cui trattasi** i seguenti:

- I. Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- II. Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.;
- III. Concessione di derivazione da acqua pubblica, ai sensi del R.D. 11.12.1933, D.P.G.R.. 29.07.2003 n. 10/R a seguito acquisizione parere Autorità di Bacino del Fiume Po acquisito all'interno del Disciplinare di Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche;
- IV. Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12.12.2005, per la realizzazione di opere in aree tutelate dal vincolo paesaggistico/architettonico a seguito acquisizione parere Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province Piemontesi.
- V. Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- VI. Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. + nulla osta acustico ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii.;
- VII. Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "*Testo Unico per le Opere Idrauliche*" + Concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R + Parere per compatibilità opere in progetto con norme P.A.I. + Parere ai sensi art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii., modificazioni legge urbanistica)
- VIII. Nulla Osta ai sensi T.U. 1775/1993 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 5/94; 58/95; 49/9; D.P.G.R. 10/R-2003 - da rilasciare a cura del Comando Regione Militare Nord.

Con riferimento, invece ai seguenti provvedimenti:

- IX. Autorizzazione Regione Piemonte ai sensi della L.R. 25/2003 (sbarramenti): il Responsabile del Procedimento ha fatto presente che - in considerazione di quanto comunicato, per una seduta precedente, nella nota della Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste Settore Pianificazione Difesa del Suolo Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe*], prot. n. 00018139/2015 Codice Ente r_piemon Codice Aoo:A18000 del 31.03.2015 – la nota stessa contiene unicamente prescrizioni e l'indicazione che l'autorizzazione ed il disciplinare saranno rilasciati solo dopo il conseguimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 da parte della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. Per tale motivo gli atti

autorizzativi di cui trattasi non possono essere ricompresi nel presente provvedimento;

- X. Parere eventuale ai sensi L.R. 26.04.2000 n. 44 e ss.mm.ii. 26.04.2000 n. 44 art. 66 lett. A) (elettrodotti) – la Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Tecnico, Torino*] **non** ha segnalato la necessità del suo conseguimento;
- XI. Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.: in considerazione di quanto indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Settore III Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, prot. n. 13275 del 22.08.2012, (prot. ricez. Provincia n. 36258 del 22.08.2012), sarà da conseguire separatamente rispetto al presente procedimento ad opera del proponente, nei termini e con le modalità indicate nella nota predetta;

DATO POI ATTO CHE

Disposizioni circa il coordinamento tra le procedure di V.I.A. – segnatamente con riferimento all'indicazione dell'art. 12 comma 3 L.R. 40/98 sopra citata – e il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, sono state fornite con la Circolare della Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente n. 14607 del 04.07.2000, nel senso che, una volta definita l'assenza di ragioni di incompatibilità ambientale del progetto e/o appurata la completezza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse, il procedimento si sospende per permettere lo svolgimento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, la quale si completa con la (se intervenuta) sottoscrizione del disciplinare di concessione medesima. Il procedimento ha poi conclusione con l'emanazione di un provvedimento conclusivo contenente giudizio di compatibilità ambientale favorevole e (eventuale) autorizzazione dell'impianto, così rispettando il disposto dell'art. 13 comma 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citato.

Il presente provvedimento conclusivo della procedimento unico di V.I.A., per ragioni di economia procedurale, reca in sé anche l'autorizzazione unica (di tipo energetico) di cui al D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

DATO ATTO CHE

Dato avvio al procedimento, per la fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, nel limite di 60 giorni fissato per lo svolgimento della fase di evidenza pubblica della documentazione progettuale ed ambientale allegata all'istanza di cui trattasi (30.05.2014 al 29.07.2014), prevista dall'art. 14 della L.R. 40/98 comma 1 lett. b), così come modificata dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, pervenne alla Provincia di Biella via P.E.C. (prot. n. 23339 del 28.07.2014) la seguente osservazione scritta:

- I. memoria scritta del "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI), datata 25.07.2014.

Dei contenuti della stessa la Provincia ha tenuto conto nelle proprie valutazioni circa la compatibilità ambientale del progetto, come si dirà nella sezione apposita del presente provvedimento.

DATO ATTO CHE

Il progetto fu, in precedenza, sottoposto alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 10 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e, con Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 15.11.2013, la Provincia di Biella si esprime nel segno della necessità della sottoposizione del medesimo alla fase di Valutazione.

E CHE

L'istruttoria di V.I.A. sul progetto in esame fu condotta – come dispone la L.R. 40/98 e ss.mm.ii. - attraverso riunioni dell' Organo Tecnico Provinciale e sedute della Conferenza dei Servizi (oltre ad 1 confronto del proponente con i presentatori dell'unica osservazione, previste dalla normativa in materia di V.I.A.), nelle date che si vanno qui di seguito a dettagliare:

- 04.09.2014 = 1^ Riunione Organo Tecnico (senza sopralluogo, in quanto già svolto nel corso della sopraccitata fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.);
- 12.09.2014 = 1^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi;
- 18.09.2014 = Confronto, di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., tra il proponente ed il pubblico presentatore di osservazione scritta nel corso della fase di evidenza pubblica del progetto;
- 26.09.2014 = 2^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi, con esposizione al proponente degli argomenti d'interesse necessitanti di integrazione/chiarimento;
- 17.03.2015 = 2^ Riunione Organo Tecnico, con esame delle contro-deduzioni trasmesse in data 30.01.2015 dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., a seguito della proroga complessiva del termine originario di consegna (20.11.2014), in accoglimento della richiesta di quest'ultimo a ciò finalizzata;
- 31.03.2013 = 3^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi. In seguito agli esiti della predetta la con richiesta, da parte del proponente, del termine di 45 gg. per la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. ha avanzato la richiesta al Responsabile del Procedimento di presentazione di integrazioni spontanee, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. Possibilità e termine (45 gg. dalla ricezione della nota di risposta di assenso) accordati;
- 04.08.2015 = 3^ Riunione Organo Tecnico, con esame integrazioni spontanee trasmesse dal proponente in data 09.07.2015, a seguito della proroga del termine originario fissato per la consegna (25.05.2015), in accoglimento della richiesta di quest'ultimo a ciò finalizzata;
- 26.08.2015 = 4^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con appianamento criticità che ancora, a quel tempo, non consentivano di acclarare la piena compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi e la completezza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse;
- 04.11.2015 = 5^ sessione della Conferenza dei Servizi con resa delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari e rilasciabili nel procedimento in essere per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto.

Come si evince dal citato crono-programma, al proponente furono richiesti chiarimenti ed integrazioni in un'unica soluzione (con nota n. 29404 del 01.10.2014, ai sensi dell'art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata), cui il proponente contro-dedusse, in data

30.01.2015 (cfr. nota concessione proroga termini consegna n. 34760 del 14.11.2014 a seguito specifica richiesta del proponente. E cfr. successiva richiesta di ulteriore proroga presentata dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. adducendo impedimenti ascrivibili a cause di forza maggiore per il rispetto del termine già prorogato, cui la Provincia diede riscontro, concedendo l’ulteriore proroga, con la nota n. 32857 del 12.12.2014), trasmettendo in forma completa quanto richiesto dalla Provincia.

I contenuti delle predette integrazioni prodotte dal proponente a seguito della richiesta della Provincia, non furono poi, dal Responsabile del Procedimento, ritenuti rilevanti per la conoscenza del pubblico (cfr. art. 12 comma 6 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata) - non apportando le medesime variazioni sostanziali alle previsioni progettuali originarie – e, quindi, non sottoposte a fase di evidenza pubblica.

E CHE

La “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., a seguito degli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi del 31.03.2015, avanzò formale richiesta (cfr. nota prot. ricez. Provincia n. 9850 del 07.04.2015) di ottenere un termine per la produzione di integrazioni spontanee ai sensi dell’art. 12 comma 6 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata.

I suddetti elaborati integrativi spontanei furono quindi consegnati dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. in data 09.07.2015, a seguito della proroga (cfr. nota prot. Provincia n. 15034 del 22.05.2015) del termine originario fissato per la consegna, in accoglimento della richiesta della S.p.A. proponente a ciò finalizzata (cfr. nota prot. ricez. Provincia n. 14816 del 20.05.2015).

Neppure i contenuti delle predette integrazioni spontaneamente prodotte dal proponente furono poi, dal Responsabile del Procedimento, ritenuti rilevanti per la conoscenza del pubblico (cfr. art. 12 comma 6 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata) - non apportando le medesime variazioni sostanziali alle previsioni progettuali originarie – e, quindi, non sottoposte a fase di evidenza pubblica.

E CHE

In occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.08.2015, la Provincia acclarò infine la totale assenza di ragioni di incompatibilità ambientale del progetto di cui trattasi ed appurò la completezza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse;

PRESO ATTO

Del parere favorevole (con condizioni e prescrizioni) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po al rilascio della Concessione di Derivazione di cui trattasi, contenuto nella nota n. 2155/41 del 27.03.2015 (prot. di ricez. Provincia n. 8751 del 27.03.2015), di cui il competente ufficio provinciale ha tenuto conto nella successiva redazione del Disciplinare di Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche .

E CHE

Alla predetta seduta della Conferenza dei Servizi del 26.08.2015 furono convocati i seguenti Enti e o soggetti istituzionali (*sono, per alcune strutture regionali o statali, riportate le denominazioni istituzionali attribuite all'epoca della seduta di cui trattasi, come da verbale*):

Comune di Biella; A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella; l'A.S.L. BI di Biella; Regione Piemonte; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Province Piemontesi; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica del Piemonte; l'Autorità di Bacino Fiume Po; il Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; l'ENEL Distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture e Reti – Torino; il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta III Settore Controllo Interferenze Elettriche, Torino; l'Agenzia delle Dogane di Biella.

E CHE

Conseguentemente, con l'ordinanza n. 93/2014 del 25.06.2014, la Provincia diede corso alla procedura per l'individuazione di eventuali concorrenze per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, così come indicato dal D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e dalla norma di raccordo costituita dall'art. 13 comma 7 della L.R. 14.12.1998 e ss.mm.ii. citata;

E CHE

Fu completata la fase di evidenza pubblica finalizzata al reperimento di eventuali concorrenze che diede il seguente esito:

- ◆ non si evidenziarono soggetti concorrenti interessati al rilascio della concessione di cui trattasi (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 28.08.2014).

Successivamente, a compimento dell'istruttoria finalizzata alla compatibilità ambientale, in data 02.10.2015, fu sottoscritto da parte della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. il disciplinare di concessione di derivazione acque pubbliche (documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale);

PRESO E DATO ATTO CHE

- il Concessionario ha provveduto al versamento del deposito cauzionale a favore della Provincia di Biella, come da prospetto inserito nella parte dispositiva del presente atto;
- è, di conseguenza, necessario, procedere ad approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 02.10.2015 dal p.i. BERTON MICHELANGELO, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

E DATO ATTO CHE

Ai sensi del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 (Informazione Antimafia), non si è reso necessario acquisire il nulla osta della Prefettura competente in ordine all'accertamento dell'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011 nonché dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società che chiede il rilascio della concessione, dal momento che l'importo della concessione assentita col presente provvedimento risulta < Euro 150.000;

POSTO CHE

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 04.11.2015, si provide:

- a prendere atto della avvenuta sottoscrizione da parte del Proponente del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche (avvenuta il 02.10.2015);
- a raccogliere le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessarie per la realizzazione ed esercizio delle opere di cui al progetto, rilasciabili nel procedimento attuale;
- a operare la ricognizione di tutte le prescrizioni cui i soggetti partecipanti all'istruttoria hanno ritenuto di dover condizionare i propri assensi, tanto nella fase dell'accertamento dei presupposti per la rilasciabilità della Valutazione della Compatibilità Ambientale, quanto nella successiva fase della resa dei provvedimenti autorizzatori/concessori/*et similia*, ottenendo, quindi, un elenco conclusivo, vagliato e riscritto nel corso della seduta di cui trattasi, che viene trasfuso nel dispositivo del presente provvedimento.
- ad operare l'omogeneizzazione dei vari termini stabiliti dai diversi provvedimenti autorizzatori/concessori, per l'avvio dei lavori e per la loro conclusione, secondo quanto disposto dal punto 15.5 del Decreto Ministeriale 10.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Secondo quanto stabilito, in accordo, tra i soggetti presenti, tutti i distinti termini indicati nei provvedimenti adottati da ciascuno dei soggetti titolari della funzione di rilascio dei predetti, sono dalla Conferenza dei Servizi omogeneizzati come segue:
 1. **TERMINE PER INIZIO DEI LAVORI** (in ottemperanza – altresì – a quanto disposto all'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.): 1 anno dal provvedimento amministrativo che consentirà, in via definitiva, la realizzazione del progetto (ultimo provvedimento dell'Autorità che consentirà alla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. l'inizio dei lavori);
 2. **TERMINE PER FINE LAVORI:** entro 5 anni dalla data di pubblicazione [*in estratto*] del provvedimento conclusivo della fase di Valutazione [*sul B.U. Regione Piemonte*].

VISTE, PERTANTO

Le risultanze complessive della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi - tenutasi il giorno 04 di Novembre 2015, appositamente svolta per la raccolta delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto, in quanto rilasciabili all'interno del procedimento di cui trattasi - e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm.ii citata.

CONSIDERATO CHE

Anche l' "ENEL Distribuzione" S.p.A., con nota identificativo n. 17636976/ENEL-DIS-25/06/2014-0563096 del 25.06.2014, repertoriata dalla Provincia col prot. n. 19788 del 26.06.2014 (agli atti del fascicolo del procedimento), trasmise a questa Amministrazione, propria comunicazione nella quale, pur non avendo partecipato alle sedute della Conferenza dei Servizi, comunicò le proprie valutazioni positive circa le opere di allacciamento dell'impianto in progetto alla rete di distribuzione di sua proprietà.

Nella nota suddetta l' "ENEL Distribuzione" S.p.A. richiese che fosse precisato che – dal momento che gli impianti di connessione alla rete di distribuzione, una volta realizzati, entreranno a far parte di una rete elettrica di distribuzione più complessa, adibita a fornire il servizio elettrico ad una pluralità di utenti ad essa sottesi – **questi ultimi siano derogati dall'obbligo di rimozione a fine vita degli impianti sancito dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003.** Obbligo, quindi, solamente valido per l'impianto di produzione.

DATO ATTO CHE

la valutazione del progetto di cui trattasi, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta in osservanza ai seguenti principi:

- l'istanza del proponente era corredata dalla documentazione idonea all'avvio del procedimento e gli elaborati progettuali (progetto base + integrazioni e chiarimenti spontanei forniti nel prosieguo), messi a disposizione dal proponente hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa in materia di V.I.A. tali da escludere possibili ragioni di incompatibilità ambientale del progetto medesimo, sia infine dal punto di vista della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento delle varie autorizzazioni, concessioni pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura;
- sono state valutate con attenzione le soluzioni progettuali proposte, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla legislazione nazionale e regionale nelle materie interessate (principalmente riguardanti gli impianti per la derivazione di acque pubbliche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili), analizzandone altresì le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali (ecosistemi, paesaggio, geologia e geomorfologia delle aree interessate, e via dicendo) sistemicamente considerate.
- le risultanze dell'analisi del progetto, condotta da questa Amministrazione con il ricorso all'Organo Tecnico Provinciale previsto dall'art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al proponente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo. Allo stesso modo è stata consentita la partecipazione del pubblico al procedimento, sia con l'attivazione della fase di evidenza pubblica prevista dalle norme in materia di V.I.A. (e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, relativamente alla fase della concorrenza per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche), con esame delle osservazioni scritte presentate dal pubblico e con effettuazione di un incontro tra il proponente ed il pubblico presentatore delle osservazioni svoltosi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

Dato atto che la memoria scritta del "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI), datata 25.07.2014, è stata attentamente valutata nel corso dell'istruttoria condotta con lo strumento dell'Organo Tecnico nonché durante i lavori della Conferenza dei Servizi, come di seguito dettagliato:

1. Argomento "Ramo Secondario [T. Cervo al P.te della Maddalena]" - L'Organo Tecnico Provinciale ha ritenuto infine risolta la criticità proposta dal "Comitato Tutela Fiumi" attraverso la modalità dei rilasci aggiuntivi (30 l/s) al ramo secondario;
2. Argomento "Necessaria Verifica ai sensi normativa specifica L.R. 25/2003" (cfr. pag. 4 della memoria scritta succitata) – La Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli], competente ad operare la verifica di cui trattasi non ha evidenziato riserve in ordine alle soluzioni progettuali prospettate dal proponente;
3. Argomento "Utilizzo di n. 2 centrali" – Detta scelta – condivisa, come finalità, altresì dal [Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo] Soprintendenza Archeologica del Piemonte – è motivata dalla necessità del recupero funzionale della centrale esistente.
4. Argomento "Valutazione Qualità del Corpo Idrico" – L'Organo Tecnico Provinciale ha giudicato che le criticità correlate a tale importante argomento sono state trattate dalla Provincia con attenzione nel corso dell'istruttoria, culminando con apposite richieste di prescrizione da inserire nel presente provvedimento (cfr "ORIGINARIE QUESTIONI" nn. 2, 20 e 35 di cui al Verbale di riunione dell'Organo Tecnico del 04.08.2015, agli atti del fascicolo del procedimento);
5. Argomento "Impatti Cumulativi" - I rilievi operati dal "Comitato Tutela Fiumi" per tale argomento sono stati affrontati alle "ORIGINARIE QUESTIONI" nn. 22 e 32 di cui al Verbale di riunione dell'Organo Tecnico del 04.08.2015, agli atti del fascicolo del procedimento.
6. Argomento "Portate Reali" - I rilievi operati dal "Comitato Tutela Fiumi" per tale argomento sono stati affrontati dalla Provincia alla "ORIGINARIA QUESTIONE" n. 17 di cui al Verbale di riunione dell'Organo Tecnico del 04.08.2015, agli atti del fascicolo del procedimento.
7. Argomento "Impatti sulla Matrice Paesaggio" e correlati - A riguardo di tale matrice va puntualizzato che, si espressero, nel corso dell'istruttoria, i soggetti competenti in materia di rilascio della Autorizzazione Paesaggistica (Comune di Biella, con parere vincolante del [Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo] Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Province Piemontesi) senza evidenziare questioni ostative alla realizzazione delle opere in progetto.
8. Argomento "Idrologia" – Vedi quanto indicato qui sopra al punto n. 6.
9. Argomento "Rilascio D.M.V." - I rilievi operati dal "Comitato Tutela Fiumi" per tale argomento sono stati affrontati in modo approfondito dalla Provincia alla "ORIGINARIA QUESTIONE" n. 16 di cui al Verbale di riunione dell'Organo Tecnico del 04.08.2015, agli atti del fascicolo del procedimento.
10. Argomento "Geologia" – Vedi quanto indicato qui sopra al punto n. 6.
11. Argomento "Ittio-fauna" - L'Organo Tecnico Provinciale ha giudicato che le criticità correlate a tale argomento sono state trattate dalla Provincia con attenzione nel corso dell'istruttoria, culminando con apposite richieste di prescrizione da inserire nel presente provvedimento ((cfr "ORIGINARIE QUESTIONI" nn. 26 e 27 di cui al Verbale di riunione dell'Organo Tecnico del 04.08.2015, agli atti del fascicolo del procedimento).
12. Argomento "Riduzione Alveo Bagnato" - Vedi quanto indicato al precedente punto n. 4.
13. Argomento "Valutazione circa Non Raggiungimento Stato di Rischio Buono del Corpo Idrico" - Vedi quanto indicato qui sopra al precedente punto n. 4.
14. Argomento "Qualità Ambientale" - Vedi quanto indicato qui sopra al precedente punto n. 4.
15. Argomento "Incoerenza dell'Opera in rapporto alle Indicazioni del P.R.G.C. Biella" – Va puntualizzato che, su tale asserzione del "Comitato Tutela Fiumi", il Comune di

Biella non ha rilevato nulla, anzi esprimendo parere favorevole alla realizzazione del progetto, senza riserve.

16. Argomento "Procedura" – Rilievi Vari – A) Il "Comitato Tutela Fiumi" ha innanzitutto eccepito la sola pubblicazione "parziale" del progetto nella versione *on-line*, a seguito della sua presentazione, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere pubblicato integralmente da parte della Provincia. Premesso che la risposta a tale rilievo fu già fornita dal Responsabile del Procedimento in occasione del Confronto con il Pubblico tenutosi in data 18.09.2014, si ribadisce anche in questa sede che l'istanza fu presentata in data antecedente all'entrata in vigore delle successive modifiche al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che prevedono la pubblicazione *on-line* della versione completa della documentazione allegata all'istanza. In ogni caso la versione cartacea di detta documentazione fu integralmente consultabile presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia, senza pertanto alcuna lesione sostanziale (né formale, come visto più sopra) dell'interesse legittimo del pubblico. Il dettato dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. fu quindi rispettato; B) il "Comitato Tutela Fiumi" ha lamentato che, a fronte delle proprie osservazioni presentate in occasione della procedura di Verifica cui la versione preliminare del progetto fu sottoposta, la Provincia, nel provvedimento conclusivo della predetta fase (cfr. D.D. n. 1953/2013) non fornì puntuale riscontro alle osservazioni che il "Comitato" stesso trascrisse nella memoria scritta succitata. Si fa rilevare, al riguardo, che, avendo il "Comitato Tutela Fiumi", nella predetta memoria scritta inerente la fase di Verifica, richiesto la sottoposizione del progetto a fase di Valutazione ed essendo tale richiesta coincisa con gli esiti dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Provinciale, quest'ultimo ritenne pleonastico fornire un commento a ciascun rilievo del "Comitato" stesso; C) Trattasi di questione discussa all'interno dell'Organo Tecnico Provinciale in maniera approfondita e valutata come non ostantiva.
17. Argomento "Disposizioni Comunitarie" – La Provincia attesta che l'attività istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e dalla Conferenza dei Servizi fu operata allo scopo di verificare se l'intervento progetto potesse o meno creare nocimento al corpo idrico superficiale.
18. Argomento "Costi Ambientali"- La Provincia attesta che i costi ambientali sono stati valutati, in sede d'istruttoria, ritenendo che gli stessi siano sufficientemente compensati dagli interventi di riqualificazione proposti nel tratto sotteso e da quelli connaturati con le caratteristiche intrinseche del progetto riguardante la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";

Vista la Circolare della Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente n. 14607 del 04.07.2000, sul coordinamento tra procedura V.I.A. e procedura per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche;

Visto il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all'interno dell'elettricità*";

Visto il D.M. 10.09.2010, "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";

Vista la D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 5-3314, *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*

Visto il T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 13 marzo 2007 n. 117-10731 di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque”;

Viste le LL.RR. n. 61/2000, 44/2000, 20/2002 e ss.mm.ii.;

Visti il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, il D.P.G.R. n. 15/R del 06.12.2004, il D.P.G.R. n. 7/R del 25.06.2007 ed il D.P.G.R. n. 8/R del 17.07.2007 e loro ss.mm.ii.;

Visto il “Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po”, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010 ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 08.02.2013;

Visto il Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico sottoscritto dalla Provincia di Biella e dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., Biella, in data 02.10.2015, approvato nel corso della conclusiva sessione della Conferenza dei Servizi del 04.11.2015

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”* e ss.mm.ii.

Vista la L. 26.10.1995 n. 447 *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”*

Visto il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

Visto il D.P.C.M. 12.12.2005 *“Linee Guida per la predisposizione della Relazione Paesaggistica”*;

Viste le rimanenti norme tecniche di settore in base alle quali i soggetti coinvolti nell’istruttoria hanno rilasciato autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altro, citate nei pareri di competenza, tutti agli atti del procedimento;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il Regolamento per la Gestione delle Conferenze dei Servizi della Provincia di Biella D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007;

Vista la DGP n. 153 del 16/07/2012 ad oggetto *“Criteri applicativi delle disposizioni in materia di procedimenti di autorizzazione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da autorizzare ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003”*.

Visto il Contributo Tecnico ultimo del Dipartimento di Biella dell’A.R.P.A. Piemonte, trasmesso via P.E.C. alla Provincia in data 03.11.2015 (prot. ricez. Provincia n. 31416 del

03.11.2015), nella quale il Dipartimento (richiamando un primo Contributo Tecnico del Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. Piemonte, trasmesso via P.E.C. alla Provincia in data 18.09.2015, con prot. 74796 del 15.09.2015 (prot. ricez. Provincia n. 26610 del 18.09.2015)) ha aggiunto la richiesta che, con la versione esecutiva del progetto, siano forniti alcuni dati ulteriori. Le 5 richieste di cui trattasi saranno oggetto di apposita prescrizione nella sezione dedicata del presente provvedimento;

Vista la nota del Comando Regione Militare Nord SM – Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari – Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni, n. 0020654 cod.id. LOG Ind.cl. 10.12.4.8 del 05.11.2015, trasmesso via e-mail alla Provincia in data 05.11.2015 (prot. ricez. Provincia n. 31768 del 06.11.2015), nel quale è confermato il “Nulla Contro” senza condizioni/prescrizioni, quanto alla realizzazione dell’opera, per quanto di competenza del Comando stesso. La nota fa parte del fascicolo del procedimento.

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di rilasciare, col presente provvedimento, positivo giudizio di compatibilità ambientale circa il progetto denominato: “*Impianto Idroelettrico con derivazione d’acqua dal T. Cervo a monte del P.te della Maddalena*”, su T. Cervo, in Comune di Biella, presentato dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., come in epigrafe ed in premessa individuata, in quanto:
 - le soluzioni progettuali proposte nel progetto, insieme con le prescrizioni assegnate con il presente provvedimento, risultano idonee a garantire il livello di tutela ambientale imposto dalla normativa in materia di derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia;
 - gli impatti sulle varie matrici prese in considerazione, sono stati dal proponente esaminati (e, quando necessario, assistiti da soluzioni progettuali mitigatorie) e valutati dai differenti soggetti istituzionali coinvolti nell’istruttoria (e attraverso gli apporti tecnicamente apprezzabili, offerti dal pubblico nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di V.I.A.), ciascuno per le proprie materie di competenza, lungo un articolato *iter* procedurale.
 - L’utilizzo di fonti considerate rinnovabili per la produzione energia elettrica, soddisfa le indicazioni originate dal Protocollo di Kyoto e dalla normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore, comportando un vantaggio ambientale ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

- 2) Di stabilire che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale sia – secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. termine per l’inizio e la fine dei lavori concordato in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 04.11.2015 - definita nel modo seguente: A) **INIZIO LAVORI**: (in ottemperanza a quanto disposto all’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) 1 anno dal provvedimento amministrativo che consentirà, in via definitiva, la realizzazione del progetto (ultimo provvedimento dell’Autorità che consentirà alla

“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. l’inizio dei lavori). B) **FINE LAVORI:** entro 5 anni dalla data di pubblicazione [*in estratto*] del provvedimento conclusivo della fase di Valutazione [*in B.U. Regione Piemonte*] (*cf. indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63-11032 per l’armonizzazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed all’art. 26 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*). Relativamente al termine d’inizio lavori, la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. dovrà, pertanto, tempestivamente comunicare alla Provincia l’avvenuto conseguimento del provvedimento idoneo all’inizio dei lavori ed in tale contesto va precisato che eventuali proroghe ai termini da ultimo definiti dovranno essere ESPRESSAMENTE RICHIESTE alla Provincia di Biella con congruo anticipo rispetto alle loro scadenze.

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico), ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., art. 12 (con l’osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati) e in essa confluiscono (secondo la definizione dell’Allegato 1 – punto 13.2 al D.M. 10.09.2010) i seguenti atti di assenso:
- ✓ Permesso di costruire delle opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sul territorio comunale di Biella + relativo nulla osta acustico ai sensi dell’art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico);
 - ✓ Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “*Testo Unico per le Opere Idrauliche*” + Concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R + Parere per compatibilità opere in progetto con norme P.A.I. + Parere ai sensi art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii., modificazioni Legge urbanistica): tutti atti di assenso rilasciati dalle varie competenti Direzioni Regionali.
 - ✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4;
 - ✓ Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - ✓ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d’interesse militare);
4. Di far presente che nel presente provvedimento autorizzativo **non** confluiscono i seguenti atti d’assenso:
- autorizzazione ai sensi della L.R. 25/2003 (sbarramenti), rilasciata dalla Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo*] e relativo disciplinare;
 - nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.: rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Settore III Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica.
5. Di far presente che tutti i provvedimenti elencati al punto precedente del presente dispositivo (punto n. 4), non confluiti – per le ragioni indicate in premessa -

nell'Autorizzazione Unica ai sensi D. Lgs. 387/2003, dovranno essere conseguiti separatamente dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., presso i soggetti titolari delle rispettive funzioni di rilascio, previamente alla realizzazione delle opere descritte in progetto.

6. Di dare atto che la presente autorizzazione al progetto dell'opera denominata: *"Impianto Idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Cervo a monte del P.te della Maddalena"*, su T. Cervo, in Comune di Biella, riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., e pertanto, in virtù del comma 1 dell'art. 12 del citato D. Lgs, 387/2003 e ss.mm.ii., l'opera riveste la qualifica di "opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente".
7. Di dare atto che con il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., avvenuto con il presente provvedimento, si creano le condizioni previste dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. impianti *"soggetti ad un'autorizzazione unica [...] rilasciata [...] dalle Province delegate dalla Regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*), con la conseguente formazione del vincolo preordinato all'esproprio (prevista dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) sulle aree d'interesse.
8. Di precisare che, con il presente provvedimento – ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. – è altresì rilasciata la Concessione di Derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico, ai sensi del R.D. 11.12.1933 e D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii.
9. Di approvare e contestualmente adottare, col presente provvedimento il disciplinare di concessione con l'indicazione a precisazione indicata al successivo punto 10 del presente dispositivo, formulata dall'A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella in occasione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi. Il Disciplinare, come illustrato in premessa al presente provvedimento, è stato sottoscritto in data 02.10.2015 dal p.i. BERTON MICHELANGELO BRTMHL68D13A859Y, in qualità di Legale Rappresentante della "IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA" S.p.A. (P. I.V.A. 01273550028), con sede legale in piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 Biella ed è relativo alla derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale - in qualità di Allegato "D" - e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Si ricorda che l'inosservanza del Disciplinare di cui trattasi comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla L.R. 3/2009 e ss.mm.ii., fatta salva ogni altra sanzione di Legge applicabile.
10. Di **far presente che** l'art. 10 secondo comma, seconda parte, del Disciplinare di concessione di cui al punto 9 del presente dispositivo va ad essere inteso, per motivi di funzionalità del sistema di comunicazione, come segue: "I dati misurati dovranno essere disponibili sia in tempo reale sia in remoto, mediante un sistema di archiviazione dei dati che preveda l'accesso ai dati remoti in "ftp" (con credenziali – "username" e "password" – da comunicare tempestivamente alla loro attivazione e nel caso di loro modifica) per tutte le portate misurate (derivate e D.M.V.)"
11. Di assentire al Concessionario, ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per poter derivare dal T. Cervo in Comune di Biella, ad uso ENERGETICO, 1600 (milleseicento) l/s massimi per una portata media, ai fini della determinazione del canone, di 711 (settecentoundici) l/s medi; con tale portata

media, su un salto totale di 20,05 m, viene stabilita una potenza nominale in 139,9 kW. La concessione è assentita subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.

12. Di stabilire:

- a) ai sensi della L.R. 20/2002 e ss.mm.ii., art. 16, che il primo canone sarà versato entro **45 giorni** dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente;
- b) che il canone annuo dovuto alla Regione Piemonte sarà corrisposto anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento con gli aggiornamenti e con le modalità definite dalla Regione stessa:

13. Di stabilire che il Concessionario dovrà, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 Luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua entro un anno prima della data di naturale scadenza della concessione, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso D.P.G.R.;

14. Di dare atto che, delle prescrizioni/condizioni, condizionanti il parere positivo dell'Autorità di Bacino per il Fiume Po, Parma, contenute nella nota 2155/41 del 27.03.2015 (prot. di ricez. Provincia n. 8751 del 27.03.2015), la Provincia ha specificamente tenuto conto nella redazione del Disciplinare di Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche sottoscritto dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. in data 02.10.2015 ed approvato in seno alla Conferenza dei Servizi, seduta del 04.11.2015 (vedi Allegato "D" al presente provvedimento);

15. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo.

16. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B** al presente provvedimento.

17. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C** al presente provvedimento, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni nonché al rispetto delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'Allegato "D" al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo.

18. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

19. Di dare atto che – come si evince dall'Elaborato "*Preventivo di Connessione alla Rete MT di ENEL Distribuzione per cessione ecc.*" C.R. T0641202 (vedi pag. 1 di 3 dell'Allegato "A" – Lettera Accettazione Preventivo), parte del progetto allegato all'istanza, la "IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA" S.p.A. ha scelto l'opzione che sia l'ENEL Distribuzione S.p.A. a realizzare le opere di connessione all'impianto di produzione.

20. Di precisare che, qualora l'assentita (come illustrato in premessa al presente provvedimento) configurazione della soluzione di allacciamento degli impianti in progetto alla rete di distribuzione "ENEL Distribuzione" S.p.A, di definitiva realizzazione, presentasse, per qualsiasi ragione, sostanziali modificazioni rispetto a quella vagliata dalla Provincia nel corso del procedimento di cui trattasi, dette soluzioni (modificate), prima di poter essere poste in essere, dovranno essere sottoposte ad esame della Provincia, circa la necessità del loro nuovo assoggettamento alle procedure di V.I.A.
21. Di stabilire che la validità del presente provvedimento, secondo quanto disposto dalla D.G.P. Biella n. 153 del 16.07.2012, è subordinata alla presentazione all'Amministrazione Comunale sede dell'impianto, di idonee garanzie finanziarie pari a 50,00 € per kW di potenza nominale di concessione. Le predette sono finalizzate ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto da parte del soggetto richiedente. Le stesse dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovate da atti di collaudo o di fine lavori.
22. Di stabilire che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti), con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro 12 mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Si veda, al riguardo, quanto precisato al punto seguente circa la delimitazione di tale obbligo di riduzione in pristino.
23. Di precisare che – dal momento che gli impianti di connessione alla rete di distribuzione, una volta realizzati, entreranno a far parte di una rete elettrica di distribuzione più complessa, adibita a fornire il servizio elettrico ad una pluralità di utenti ad essa sottesi – questi ultimi siano derogati dall'obbligo di rimozione a fine vita degli impianti sancito dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. Obbligo, quindi, solamente valido per l'impianto di produzione
24. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la S.p.A. autorizzata dovrà provvedere alla presentazione alla Comune sede dell'impianto, di idonee garanzie finanziarie, in misura pari al 50 % del valore delle opere di rimessa in pristino, quantificate dalla perizia giurata prodotta entro i termini del procedimento, in adempimento delle disposizioni contenute nel punto 14 dell'allegato alla D.G.R. 30.01.2012 n. 5 – 3314
25. Di inviare copia del presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata coinvolti in istruttoria.
26. Di trasmettere in copia il presente provvedimento, a raggiunta esecutività, alla Regione Piemonte Direzione A1604A - Tutela Delle Acque per l'attribuzione di un nuovo codice utenza e per le altre incombenze relative alla riscossione del canone.
27. Di dare mandato al Servizio Provinciale Politiche Agricole, Zootecnia, Risorse Idriche di consegnare al Concessionario, assieme al provvedimento registrato, la *targa R.O.C. (id est: Registro Opere di Captazione) "BI-A-2119"*, affinché il Concessionario possa applicarla all'opera di presa.

28. Di dare atto che il versamento della somma di € **9233,00** a titolo di deposito cauzionale, disposto con nota prot. prov. n. 25655 del 10.09.2015, è stato accertato e incassato con **Reversale n. 2110/2015** nel modo seguente:

| NUOVO CAPITOLO | DESCRIZIONE NUOVO CAPITOLO | CODICE PIANO DEI CONTI 5° LIVELLO | DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI | IMPORTO | ACCERAMENTO |
|----------------|---|-----------------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| 70000007 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | € 9233/00 | 1114/2015 SIOPE 6401 |

del redigendo Bilancio 2015;

e che parimenti è stata impegnata la medesima somma, nel modo seguente:

| NUOVO CAPITOLO | DESCRIZIONE NUOVO CAPITOLO | CODICE PIANO DEI CONTI 5° LIVELLO | DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI | IMPORTO | IMPEGNO |
|----------------|---|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 70000007 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | U.7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | € 9233/00 | 820/2015 SIOPE 4401 |

del redigendo Bilancio 2015;

29. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

GS/mp//mf

Biella, li

IL DIRIGENTE *ad interim* del Servizio
dott. Davide Zanino

“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. – *Piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 Biella*
Allegato A – Impianto Idroelettrico su T. Cervo in Biella a monte P.te Maddalena
Anagrafica soggetto autorizzato

| DATI IDENTIFICATIVI | |
|---|--|
| Denominazione Società Madre | “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. |
| Codice Azienda | |
| Codice fiscale n. | 01273550028 |
| Partita IVA n. | 01273550028 |
| Sede legale: | |
| Provincia: | Biella |
| CAP | 13900 |
| Comune: | Biella |
| Località: | |
| Indirizzo: | piazza Gaudenzio Sella n. 1 |
| Tel: | 015 3500428 (telefax: 015 2433967) |
| P.E.C.: | immobiliari@pec.sella.it |
| Denominazione unità locale operativa: | Impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal T. Cervo, a monte del P.te della Maddalena, Biella |
| Codice Provinciale | |
| Provincia: | Biella |
| CAP | 13900 |
| Comune: | Biella |
| Località: | Chiavazza |
| Indirizzo: | |
| Tel.: == | |
| E-mail: == | |
| Autorizzazioni concesse: | |
| ✓ Permesso di costruire delle opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. | |

06.06.2001 n. 380, sul territorio comunale di Biella + relativo nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico);

- ✓ Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "*Testo Unico per le Opere Idrauliche*" + Concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R + Parere per compatibilità opere in progetto con norme P.A.I. + Parere ai sensi art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii., modificazioni Legge urbanistica);
- ✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4;
- ✓ Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- ✓ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d'interesse militare).

“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. – *Piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 Biella*
Allegato B – *Impianto Idroelettrico su T. Cervo in Biella a monte P.te Maddalena*
Progetto presentato ed integrazioni.

Prescrizioni alle attività di realizzazione e di esercizio delle opere in progetto:

1. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Opere soggette a concessione:** In relazione ai manufatti preesistenti in sponda destra costituenti il primo tratto dell'antico canale, indicato come artificiale a pag. 17 “Questione n. 10” della “Relazione Tecnica Integrativa – Allegato A27 – Gennaio 2015”, trattandosi, seppur con finalità di compensazione ambientale, di opere idrauliche, dovranno rientrare tra le opere soggette a concessione e disciplinate per gli aspetti manutentivi e di ripristino finale (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
2. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Stabilità della galleria:** In merito alle condizioni di stabilità della galleria presente in fregio al corso d'acqua, risultando le stesse basate su verifiche puntuali e parziale rispetto alla lunghezza complessiva, la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. dovrà – in fase esecutiva – estendere i rilievi e le valutazioni tecniche all'intera galleria (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
3. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Utilizzo materiale di risulta proveniente da scavi in alveo:** La “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. dovrà utilizzare il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo **esclusivamente** per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi mentre, quello proveniente da demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
4. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Ripristino a regola d'arte di sponde ed altre opere di difesa interessate:** La “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. dovrà adeguatamente ripristinare a regola d'arte le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);

5. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESSIONE. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Buon regime idraulico del corso d'acqua:** Durante l'esecuzione dei lavori la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. non dovrà provocare turbativa alcuna al buon regime idraulico del corso d'acqua (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
6. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESSIONE. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Divieto introduzione variazioni progettuali non previamente autorizzate:** E' fatto divieto al soggetto autorizzato d'introdurre variazioni all'intervento progettato senza la previa autorizzazione da parte della Regione Piemonte (Direzione qui di seguito specificata) (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
7. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESSIONE. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Realizzazione, in fase esecutiva, di opere provvisorie e/o piste di cantiere non previste:** L'eventuale realizzazione, in fase esecutiva, di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904 cit., qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza alla Regione Piemonte (Direzione qui di seguito specificata), al fine di ottenere la relativa autorizzazione (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
8. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESSIONE. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Termine esecuzione lavori:** I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni 1 dall'inizio dei lavori, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà, comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);
9. **AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESSIONE. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Oneri di comunicazione:** Il committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale alla Regione Piemonte (Direzione qui di seguito specificata), dell'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti, tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto, nonché il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori. Ad avvenuta

ultimazione dei lavori, la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. dovrà trasmettere dichiarazione del D. L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);

10. AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Precisazioni (1): Il parere s’intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie. Ciò sempre previa autorizzazione della Regione Piemonte (Direzione qui di seguito specificata) (Precisazione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella prot. n. 17509 del 31.03.2015);

11. AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di alveo e sponde: La “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., previa autorizzazione della Regione Piemonte (Direzione qui di seguito specificata), dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde - in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto – che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Come da precisazione operata dalla Regione successivamente, detta indicazione si riferisce altresì al taglio manutentivo della vegetazione arborea ripariale in alveo e sulle sponde. Tali operazioni dovranno essere specificamente indicate nel piano di manutenzione delle opere oggetto di concessione (Prescrizione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella nota prot. n. 17509 del 31.03.2015 + **precisazione ulteriore** della Direzione stessa nella successiva nota prot. n. 00042213/2015 Codice Ente: r piemont Codice Aoo:A18000 del 10.08.2015);

12. AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESS. [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Precisazioni (2): La Regione Piemonte (Direzione qui di seguito specificata) si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate – a cura e spese della “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. – o anche di procedere alla revoca dell’autorizzazione, nel caso in cui intervenissero variazioni delle condizioni del corso d’acqua ivi valutate che rendessero ciò necessario, oppure nel caso in cui le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato (Precisazione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione

Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella nota prot. n. 17509 del 31.03.2015);

13. AUT. [REGIONALE] R.D. 25.07.1904 n. 523 E CONCESSIONI [REGIONALE] D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – Precisazioni (3): Il parere s'intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. Questa manterrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi. Inoltre la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare a terzi in conseguenza dell'autorizzazione (Precisazione della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli] nella nota prot. n. 17509 del 31.03.2015);

14. CONDIZIONI A PARERE REGIONALE FAVOREVOLE AI SENSI L.R. 25/2003: Per il parere favorevole di cui trattasi sono espresse le seguenti prescrizioni tecniche di dettaglio:

- I. la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dovrà provvedere all'installazione di un'asta graduata per la lettura del livello idrico di monte;
- II. la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dovrà provvedere alla predisposizione di un efficace sistema di illuminazione della traversa mobile, al fine di garantirne la visibilità anche nel corso delle ore notturne;
- III. la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dovrà provvedere alla predisposizione di un'adeguata recinzione, completa di adeguata cartellonistica, al fine di evitare che personale non autorizzato possa accedere alle parti mobili della struttura;
- IV. la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dovrà provvedere all'installazione di idoneo dispositivo di allertamento acustico (sirena) da azionare in caso di completo abbattimento della paratoia mobile e/o in caso di abbassamento manuale;
- V. la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dovrà presentare l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria di Euro 100,00 ai sensi art. 28 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, da effettuarsi a scelta con le seguenti coordinate per il versamento: A) a mezzo **bollettino postale o bonifico postale** sul C.C.C.P. 10364107, intestato a "Tesoreria Regione Piemonte – P.zza Castello 165 – 10122 TORINO" CIN F ABI 07601 CAB 01000; B) a mezzo **bonifico bancario** a "TESORERIA REGIONE PIEMONTE – UNICREDIT BANCA – VIA GARIBALDI 2 -10122 TORINO". Coordinate bancarie per l'operatività italiana: Codice CIN V; CODICE ABI 02008; Codice CAB 01044; n. C.C. Bancario 40777516; IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516. Il versamento di cui trattasi dovrà presentare la seguente causale: "CAP 32125 spese d'istruttoria ai sensi L.R. 25/2003"

(Condizioni inserite dalla Regione Piemonte [il tempo: Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Pianificazione Difesa del Suolo Difesa Assetto

Idrogeologico e Dighe] in nota prot. n. 00018139/2015 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo:A18000 del 31.03.2015);

15. NECESSITA' CONSEGUIMENTO SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE RELATIVO AI SENSI L.R. 25/2003: Dato quanto attestato nella nota della Regione Piemonte [illo tempore: Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Pianificazione Difesa del Suolo Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe] in nota prot. n. 00018139/2015 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo:A18000 del 31.03.2015 e stante la conseguente non inclusione dell'autorizzazione di cui trattasi tra quelle rilasciate col presente provvedimento, la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., **per poter iniziare la realizzazione delle opere in progetto, dovrà conseguire** l'autorizzazione ai sensi della L.R. 25/2003 + il disciplinare di concessione, ai sensi della L.R. 25/2003, atti e Provvedimenti tutti di competenza della Direzione Regionale predetta (Prescrizione Responsabile del Procedimento).

16. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE DELLA TRAVERSA: Al fine di garantire il miglior inserimento nel contesto del luogo di collocazione, dal punto di vista paesaggistico, la traversa in progetto dovrà:

- I. avere caratteristiche non geometriche;
- II. essere realizzata in massi locali;
- III. avere una conformazione il più possibile naturale.

(Precisazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Province Piemontesi, nella nota n. 11657 cl 34.10.07/77 del 21.08.2015);

17. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (1): Considerata la morfologia del dei luoghi e le strutture esistenti, con la presa e lo scarico dell'acqua all'interno del letto del T. Cervo sono prescritte alla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. le seguenti operazioni riguardanti tratte dell'opera dove l'impatto della preesistenza di età moderna è stata meno pesante e dove si ravvisa specifico interesse archeologico:

- I. assistenza archeologica durante le operazioni di riattivazione della presa d'acqua a monte del Ponte della Maddalena, per eventuali precedenti costruzioni spondali;
- II. sondaggio archeologico a metà della roggia esistente e a cielo aperto, al fine di verificare le condizioni di deposito dopo l'abbandono, con documentazione della sezione;
- III. assistenza archeologica alle operazioni di scavo all'interno dell'ex "lanificio Sella" per il passaggio dell'acqua dalle opere di canalizzazione alla nuova centrale, nel terreno non compromesso da strutture o locali di età moderna

(Prescrizioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica del Piemonte, nella nota prot. 6759 Cl. 34.19.07/237.6 del 17.08.2015);

18. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (2): La Soprintendenza segnala che saranno a carico della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella"

S.p.A. tutti gli oneri derivanti da eventuali scoperte in corso d'opera, che potessero determinare varianti progettuali o una differente tempistica di realizzazione. Nell'ipotesi di rinvenimenti di particolare interesse, potranno essere richieste varianti progettuali a tutela di quanto eventualmente rinvenuto. La Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione di reperti. (Prescrizioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica del Piemonte, nella nota prot. 6759 CI. 34.19.07/237.6 del 17.08.2015);

19. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (3): Le operazioni di assistenza archeologica e l'effettuazione di sondaggi, conformemente all'art. 96 del D. Lgs. 163/2006 ed alla Circ. n. 10/2010, dovranno essere realizzate a spese della Committenza e con la direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso dei requisiti richiesti dalla Circ. n. 10/2010 (diploma di specializzazione o dottorato in archeologia) e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente. Il nominativo ed il curriculum dell'archeologo individuato dovranno essere trasmessi dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. alla Soprintendenza scrivente. Parimenti la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. dovrà informare la Soprintendenza stessa circa la tempistica delle operazioni, al fine di poterle consentire di effettuare i controlli di competenza (Prescrizioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica del Piemonte, nella nota prot. 6759 CI. 34.19.07/237.6 del 17.08.2015);

20. PASSAGGIO ARTIFICIALE PER L'ITTIO-FAUNA: La "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. dovrà, nella progettazione esecutiva, provvedere alla verifica della funzionalità del passaggio artificiale per l'ittio-fauna, in termini di velocità della corrente e potenza dissipata nei singoli bacini, incluso quello in corrispondenza con la luce sottobattente (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

21. VEGETAZIONE – Contenimento diffusione *Ailanthus Altissima*: Al fine di rendere maggiormente efficace la funzione erbicida, è prescritto che per le messa in opera degli interventi di contenimento della specie invasiva suddetta – come altresì indicato dalla scheda monografica prodotta dal "Gruppo di Lavoro Specie Esotiche" della Regione Piemonte 2013 cui è stato dato mandato con la D.G.R. 18.12.2012 n. 46-5100 – sia privilegiato il periodo vegetativo di FINE ESTATE/INIZIO AUTUNNO (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

22. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ DEL CORPO IDRICO:
Necessità di monitoraggi *post-operam*: Premesso che il corpo idrico non ha ancora raggiunto gli obiettivi di qualità previsti dal "Piano di Gestione del Fiume Po", la documentazione progettuale integrativa della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. ha comunque permesso all'Organo Tecnico Provinciale di operare una valutazione d'insieme, considerando entrambi i rami del T. Cervo sottesi dalla derivazione in progetto. Premesso che è stato stimato dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. che l'apporto idrico aggiuntivo nel ramo secondario potrà favorire il miglioramento della qualità dello stesso dal punto di vista ecologico e che, quindi, questo miglioramento,

unito ad altri previsti e proposti nella documentazione progettuale integrativa, potrà compensare degli effetti dovuti all'introduzione della nuova pressione, è comunque prescritto che **ogni miglioramento dovrà essere confermato da adeguati monitoraggi post-operam** (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

23. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI QUALITA' DEL CORPO IDRICO: Necessità di previo completamento del Programma di Monitoraggio: Premesso che le analisi chimiche condotte dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. per la valutazione dello stato ecologico inserite nella “Relazione Integrativa Luglio 2015 Rev. 1” furono svolte in maniera corretta e possono essere, in considerazione del regime ideologico in cui versava il corpo idrico al momento del campionamento, verosimilmente rappresentative di una situazione conservativa (oltre al fatto che confermano lo stato del corpo idrico come rilevato anche dalle analisi ufficiali effettuate dall'A.R.P.A. Piemonte), esse non sono state tuttavia eseguite con la frequenza richiesta dal D.M. n. 260/2010 . Per questa premessa è prescritto che la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., prima della realizzazione delle opere descritte in progetto, **completi il Programma di Monitoraggio** – condotto nelle medesime stazioni già utilizzate - costituito da **un'analisi per ciascun trimestre** (così come previsto dal D.M. 260/2010), che consenta di definire i valori tipici del corpo idrico *ante operam*. Tali dati costituiranno la base per valutare la necessità o meno di prescrizioni finalizzate al miglioramento della qualità del corpo idrico, dopo aver chiarito gli effetti reali della derivazione sulle condizioni generali (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale);

24. IDONEITA' ITTICA DEL CORSO D'ACQUA: Premesso che – nell'intento di garantire che le condizioni di battente idrico conseguenti le opere in progetto debbano tener conto della necessità di garantire *habitat* idonei alla fauna ittica - gli elaborati integrativi di simulazione dell'evoluzione del *meso-habitat* prodotti dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. possono essere ritenuti accettabili, nell'ambito di una più estesa riqualificazione dal punto di vista ittico, è tuttavia **prescritto** che:

- I. la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. proceda nella verifica dell'idoneità ittica di cui trattasi durante il monitoraggio post-operam in condizioni di portata compresa tra la “Q228” *post-operam* e la “Q121” *post-operam*, per tutte le specie presenti o attese, nel corso d'acqua, con attenzione a quelle di particolare importanza in base alla vocazionalità del torrente e privilegiando le specie di origine naturale rispetto a quelle riconducibili ad attività antropica;
- II. in questo contesto, condividendo le intenzioni di miglioramento generale dell'area, dal punto di vista ecologico, poste alla base del progetto e considerando il contesto normativo definito dalla Direttiva 2000/60, è parimenti previsto – anche in presenza di passaggio artificiale per l'ittio-fauna – l'obbligo ittiogenico (inteso come compensazione ambientale) che preveda l'immissione delle specie attese per il corpo idrico in esame, funzionali all'aumento del valore dell'indice “ISECI” (ad esempio escludendo la trota fario);

III. nella medesima logica, tenuto conto che le informazioni attualmente in possesso dell'A.R.P.A. forniscono una descrizione della situazione *post-operam* che in talune condizioni deve ancora essere consolidata, la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. dovrà garantire una **modulazione del D.M.V. di almeno il 30%**, in modo da permettere in alveo maggiore naturalità nelle portate e che la prevista riqualificazione vegetazionale dell'area sia calibrata in modo da garantire la conservazione dei siti che nel ramo secondario mostrano già oggi un buon potenziale di tutela per le specie ittiche attese nel Corpo Idrico

(Prescrizioni A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale);

25. CONTENIMENTO EMISSIONI ACUSTICHE (1): La "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. dovrà completi la progettazione delle apparecchiature installate, individuando soluzioni idonee a contenere le emissioni sonore e rispettare i limiti di emissione, tenendo in conto che ogni maggiore riduzione del rumore potrà essere migliorativa considerando l'intento generale del progetto (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale);

26. CONTENIMENTO EMISSIONI ACUSTICHE (2): E' prescritta l'esecuzione di una campagna di monitoraggio *post-operam*, da effettuarsi entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale);

27. CONTENIMENTO EMISSIONI ACUSTICHE (3): E' stabilito in 70 dB(A) il valore limite nelle aree circostanti la centrale che non siano fruibili da persone e comunità. Resta fermo il rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale, laddove vi sia possibilità di fruizione di aree da parte di persone o presenza di attività (Prescrizione Comune di Biella nella nota prot. 2015/39916 del 21.08.2015)

28. MONITORAGGIO CONNESSO CON IL POSSIBILE VERIFICARSI DI FENOMENI DI HYDROPEAKING: Il funzionamento della derivazione non deve provocare fenomeni di *hydropeaking* dannosi per gli ecosistemi nelle fasi di avvio e fermo della turbina. Allo scopo di limitare gli effetti negativi sull'ecosistema acquatico, è prescritto alla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. un **monitoraggio** da condurre secondo quanto previsto nella alla D.G.R. 16.03.2015 n. 28-1194 ("*Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale*"). (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale);

29. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI INTEGRATIVE DEL DIP.TO A.R.P.A. BIELLA: Con nota prot. n. 90033/2015 del 03.11.2015, il Dip.to A.R.P.A. Piemonte di Biella ha richiesto di prescrivere che la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., insieme alla progettazione esecutiva, fornisca:

- I. i dati relativi alle caratteristiche ecologiche tipiche del torrente nel tratto coinvolto sia in termini di "LIMeco" sia per gli altri parametri biologici, così completando il programma di monitoraggio *ante-operam*. Questi dati – precisa il Dipartimento – costituiranno la base per valutare la necessità o meno di prescrizioni finalizzate al miglioramento della qualità del corpo idrico, dopo aver chiarito gli effetti reali della derivazione sulle condizioni generali dopo la sua attivazione;
- II. la definizione e comunicazione di un sistema di archiviazione dei dati che preveda l'accesso da remoti in "ftp" (con tempestiva comunicazione di "userid" e "password", così come altrettanto tempestivo nel caso di cambio delle credenziali stesse). Vedi al proposito quanto già indicato, come modifica del Disciplinare di Concessione di Derivazione, al punto n. 09 del dispositivo del presente provvedimento;
- III. la definizione di un progetto per l'immissione delle specie ittiche attese per il corpo idrico di cui trattasi, funzionali all'aumento del valore dell'indice "ISECI" e la previsione del relativo monitoraggio pluriennale per chiarire l'efficacia delle immissioni stesse;
- IV. chiarimenti su come la prevista riqualificazione vegetazionale dell'area possa essere calibrata in modo da garantire la conservazione dei siti che, nel ramo secondario mostrano già attualmente un buon potenziale di tutela per le specie ittiche attese nel corpo idrico;
- V. che sia completata la progettazione delle soluzioni idonee alla riduzione dell'impatto acustico.

(Indicazioni A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale nella nota prot. n. 90033/2015 del 03.11.2015);

30. ONERI DI COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO A.R.P.A. DATA INIZIO E TERMINE LAVORI: La "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. dovrà provvedere a comunicare tempestivamente l'inizio ed il termine dei lavori al Dipartimento A.R.P.A. di Biella. Ciò al fine di permettere al predetto il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, assegnato all'A.R.P.A. dal comma 2° dell'art. 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata;

31. DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE di cui al R.D. 11.12.1933 e D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R - La "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dovrà altresì rispettare le specifiche prescrizioni/indicazioni/condizioni contenute nel Disciplinare di Concessione provinciale incluso, all'Allegato "D" al presente provvedimento.

32. NECESSITA' PREVIO CONSEGUIMENTO NULLA OSTA AI SENSI art. 95 D. LGS. 259/03 (Realizzazione condutture di energia elettrica) – Prima dell'inizio dei lavori la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. dovrà conseguire il nulla osta di cui trattasi, nei modi e con le tempistiche previste dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta Settore III Reti e Servizi di

Comunicazione Elettronica, Torino (Prescrizione Conferenza dei Servizi seduta del 04.11.2015);

- 33. CONDIZIONE A PARERE FAVOREVOLE AUTORITA' DI BACINO PER IL FIUME PO** – E' espressamente previsto che la "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. debba automaticamente adeguare il D.M.V. e delle modalità e dei valori di prelievo, qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dall'Autorità di bacino per il Fiume Po ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione del Fiume Po per il Corpo Idrico interessato (Condizione Autorità di Bacino per il Fiume Po espressa nella nota n. 2155/4.1 del 27.03.2015)

“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. – Piazza Gaudenzio Sella n. 1 – 13900 Biella
Allegato D – Impianto Idroelettrico su T. Cervo in Biella a monte P.te Maddalena
Disciplinare di Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche sottoscritto ed approvato

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE